

NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

TITOLO I - NORME DI ATTUAZIONE CAPO VIII - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDAGINI PRELIMINARI

Art. 119 Annotazione di atti del pubblico ministero

1. Per le annotazioni previste dall'articolo [373](#) comma 3 del codice si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo [115](#) comma 1.